



**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**DETERMINAZIONE N. 307 / 2023**

**DEL 19/09/2023**

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI PER DOPOSCUOLA AMICI DI PINOCCHIO- A.S. 2022/2023**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 18/10/2022 con la quale il Consiglio Comunale nell'approvazione del Piano per il Diritto allo studio 2022/2023 ha disposto di sostenere economicamente, anche per l'a.s. 2022/23 l'attività educativa svolta dal centro "Amici di Pinocchio" (San Vincenzo de Paoli), che accoglie e segue i minori che frequentano le scuole dell'obbligo presenti sul territorio Comunale, mediante l'assegnazione di un contributo economico di €. 5.000,00;

DATO ATTO CHE il progetto e le attività svolte dal Centro e dai suoi Educatori sono condivise e supportate anche dal Servizio Sociale Comunale, Area Minori e che ha iniziato la propria attività nel primo quadrimestre;

RITENUTO quindi di assegnare all'Associazione San Vincenzo De Paoli - conferenza di Induno Olona, un contributo economico pari di €. 5.000,00 quale importo previsto all'interno del piano per il diritto allo studio;

DATO ATTO che:

- l'art.6, comma 9 del D.L. n.78 / 2010, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, compresi gli Enti Locali, a partire dal 2011 non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

- in sede interpretativa le sezioni regionali della Corte dei Conti (si vedano per tutte Corte dei Conti

Liguria, parere 6/2011 del 15.02.2011, nonché la Corte dei Conti Lombardia pareri 1075 del 23.12.2010 e 137/2011) hanno specificato che per "sponsorizzazioni" si ritiene dover intendere "una forma di promozione per cui un soggetto si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o il segno di un altro soggetto (sponsor) il quale attraverso l'abbinamento si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico". Pertanto non costituiscono sponsorizzazioni l'erogazione di contributi a sostegno di attività rientranti nei compiti del Comune e nell'interesse della collettività anche sulla base del principio di sussidiarietà;

EVIDENZIATO che l'associazione per la quale si vuole erogare il contributo svolge attività a beneficio della collettività in campo sportivo, culturale, sociale e di

promozione del territorio e che pertanto i contributi concessi non rientrano nel divieto imposto dall'art.6, comma 9 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge n. 122 /2010;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

## **D E T E R M I N A**

- di assegnare all'Associazione Amici di Pinocchio di San Vincenzo De Paoli - conferenza di Induno Olona un contributo economico previsto per il piano del diritto allo studio 20212/2023, pari a € 5.000,00, per quanto in premessa descritto;

- di impegnare a favore di Associazione San Vincenzo De Paoli, con sede in Induno Olona, la somma di € 5.000,00, quale importo relativo all'a.s. 2022/2023, mediante imputazione all'int peg 10404061010;

- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10404061010 , esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 19/09/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TURUANI ROSSANA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)